VALERIO SCAETTA

La DIVINA COMMEDIA

interpretata colla Storia del Diritto italiano

ROCCA SAN CASCIANO
PREMIATO STAB. TIP. LICINIO CAPPELLI
1905.
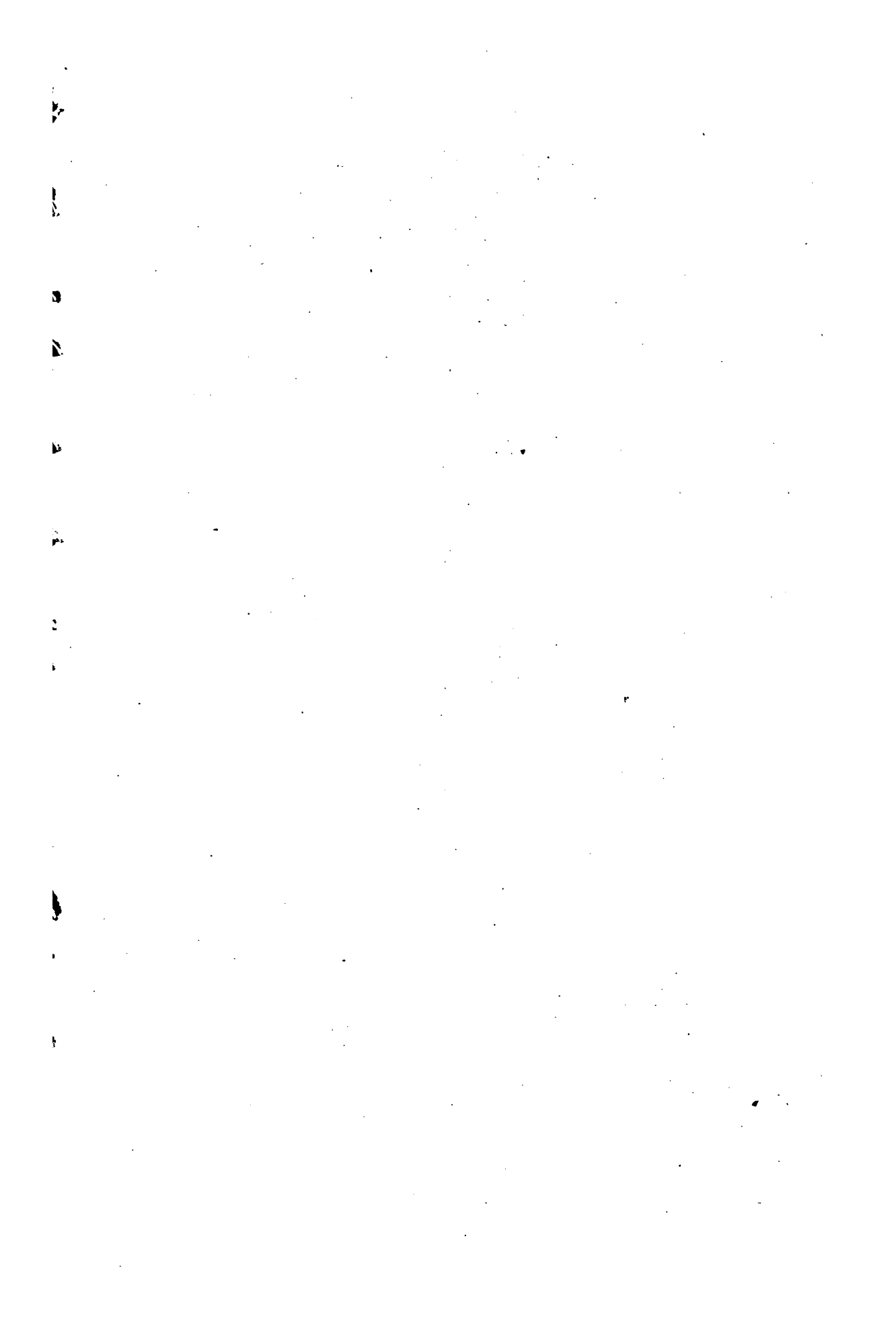
INTRODUZIONE

Il confronto della Storia del Diritto Italiano col testo dantesco può dare talora il senso caratteristico di alcuni luoghi, che altrimenti passano inosservati. Ad esempio abbiamo la conferma che la legge emanava dal popolo

> Dimmi perchè quel popolo è sì empio
> Incontro a' miei in ciascuna sua legge? 10° 83 I

che la potenza d'uno Stato deriva dal buon assetto finanziario

> Mentre che la gran dote provenzale
> Al sangue mio, non tolse la vergogna
> Poco valea, ma pur non facea male 20° 61 II

e lo rende ardimentoso

> Però ti sta che tu sei ben punito
> E guarda ben la mal tolta moneta
> Ch'esser ti fece contra Carlo ardito. 19° 97 I

Può servire all'uopo anche il confronto di altra scienza ad esempio la fisica come si vedrà in appresso al cap. 8.°

I.

È nota la frase o formola variamente modificata, colla quale Virgilio si apre il cammino entrando egli col suo alunno nei varî cerchi del basso mondo e che usano ambidue per giustificare la loro salita e presenza pel monte del

Purgatorio, ma nessun commento accenna che essa possa essere la riproduzione di un istituto allora vigente

E il duca a lui: Caron non ti crucciare.
Vuolsi così colà, dove si puote
Ciò che si vuole e più non dimandare 3° 94 I

I lettori avranno immaginato che sia semplicemente un'invenzione dell'A. *ad opportunitatem,* ond'è prezzo dell'opera riportare qui ciò che leggesi nella Storia del Diritto Italiano dell'illustre Prof. Schupfer, (Città di Castello, Tipografia S. Lapi, 1892 a pag. 312. Leggi e consuetudini marittime. Gli ordinamenti di Trani (a. 1063). « Lo Statuto dispone che se il patrone voleva battere un marinaro (e diffatti Caronte *batte col remo qualunque s' adagia* 3° 111 I), questi doveva andare a prua davanti alla catena del remigio e dire tre volte: *Da la parte de la mia Signoria non me toccare* e il codice di Federico (Costituzione di Melfi) che ciascuno possa tutelare la propria persona *per invocationem nostri nominis* proibendo *ex parte imperiali* all'aggressore di fargli offesa. Il Racioppi aggiunge che questo istituto delle *Defense personali* introdotta da Federico II dà la ragione e la spiegazione della frase sacramentale dello Statuto tranese. Del resto era una idea tutta romana conservata certamente nel *diritto volgare,* se non anche in qualche legge che la maestà del popolo o dello Statuto o dell'Imperatore bastasse a proteggere l'individuo. » Questo istituto della difesa personale trovasi, oltrechè nella costituzione, negli Statuti di Fermo e nel Consolato del mare, pag. 317 « Trani fu davvero ricca e potente al tempo dei Greci e dei Normanni fino agli ultimi anni del secolo XIII, ma quando la Sicilia si ribellò al giogo Angioino, un'aspra e lunga guerra s'accese tra' Napoletani e Siciliani e questi recarono tanto danno alla città e porto di Trani, che i tranesi dovettero ritrarsi dal commercio. »

II.

Leggendo non si ha troppa cura di formarsi un'idea esatta d'un vocabolo, che come quasi tutti gli altri, appartiene alla lingua parlata, e non si fa troppo caso, se preso

alla lettera, ne soffra per l' intelligenza precisa, l' insieme del contesto.

Ad esempio l'A. si fa dire da Farinata che al parlare esso autore gli si manifesta esser Fiorentino, cioè nativo di quella nobile città, patria di esso Farinata

La tua loquela ti fa manifesto
Di quella nobile patria natio
Alla qual forse fui troppo molesto 10° 25 I

Il commento spiega: Commenda qui l'autore la sua patria di nobiltà, perchè, disfatta Fiesole, i nobili romani edificarone Fiorenza. Buti. Invece il vocabolo *nobile* era un predicato che davansi a quel tempo le città commerciali.

S. d. D. It. La Tavola d'Amalfi, pag. 318. « Amalfi ha una bella storia. Soggetta a Costantinopoli ne scosse a poco a poco il giogo e insieme seppe tenersi libera dalla potenza dei Langobardi. Costituita in repubblica ebbe i suoi magistrati, i suoi conti, i suoi dogi, e fu città molto florida per le arti e pei traffici. Il monumento di diritto marittimo che dobbiamo ad essa è davvero un insigne monumento. Il suo titolo è questo: *Capitula et Ordinationes Curiae maritimae nobilis civitatis Amalfae.* L' Alianelli (pag. 319) vuole la Tavola d' Amalfi non solo anteriore alla compilazione e revisione delle *consuetudini amalfitane* del 1274, ma anche alla annessione di Amalfi al Regno che si sà essersi compiuta nel 1131. Certamente c'è tra le consuetudini del 1274 un capitolo pel riparto del danaro dato in società di mare che ha tutta l'aria di supplire ad una lacuna della Tavola e ciò vorrebbe dire che la Tavola è anteriore alle consuetudini........ » pag. 320. Il Racioppi osserva che « Amalfi nel secolo XII non avrebbe potuto dirsi nobile come la qualifica il proemio, perchè le città non gareggiavano ancora di nobiltà; ma egli parte evidentemente da un' idea preconcetta, che cioè una città non potesse avere quella qualifica indipendentemente da qualunque gara. Del resto anche avuto riguardo ad altre città non sappiamo proprio vedere perchè Amalfi non avrebbe potuto qualificarsi con quel titolo ancora nel secolo XII, essa che a differenza di tante altre si distingueva già per importanza di traffici, di arti e di libere

istituzioni........ » E più oltre, pag. 322. « La compilazione del 1274 si occupa solo di cose civili e non ha che un articolo, il quale accenni al danaro dato *in societate maris* a proposito di quello dato *in societate terrae.* » E qui insperatamente l'accenno del danaro dato in società di mare e in società di terra, spiegherebbe concretamente un altro luogo del testo, relativo a Firenze, perchè farebbe dubitare che il poeta alludesse a quei due traffici, quando prorompe colle parole

Godi, Firenze, poi che se' si grande
Che per mare e per terra batti l'ali 26° 1 I

III.

Specifico ed autentico nel suo commento è in un luogo il Tommaseo, quando al terzetto

Al fine delle sue parole il ladro
Le mani alzò con ambedue le fiche
Gridando: Togli Dio! chè a te le squadro 25° 1 I

osserva: « Nello Statuto di Prato chiunque *ficas fecerit vel monstraverit nates versus coelum vel versus figuram Dei* o della Vergine paga dieci lire per ogni volta; se no, frustato ».

A questo luogo aggiungo i due seguenti, ove è pari l'evidenza dell'allusione a disposizioni statutarie del tempo

a) Or va, diss'ei, che quei che più n' ha colpa
Vegg' io a coda d'una bestia tratto
In ver la valle ove mai non si scolpa 24° 82 II

Nello Statuto di Ascoli § 17 « De li homicidiari, li auxiliatori e fautori e de li assassini » era la pena aggravata nella modalità contro: « omne uno che occiderà aucuna persona con alcuna plumbarola o vero pallocta de stagno, de ferro, de plumbe o vero de alicuna generatione de metallo; *personalmente* sia punito cioè che prima nuda la carne sia trassinato per la cipta a la coda de lu somero o vero de lu mulo per fino a lu lochu de la iustitia. Et loco illo fundo socto terra sia pastinato (*Lo perfido assassin, che poi*

ch'è fitto, 19° 50 I) con lu capo voltato de socto sì che in tutto mora ».

Nello Statuto del comune del popolo di Firenze alla rub. 124 libro 3 « de poena assassini, et eius qui fecerit, aliquem offendi per assassinos » è sanzionato: « qui quamcunque ex predictis offensionibus fecerit, trahatur ad caudam muli, sive asini usque ad locum iustitiae et ibi plantatur capite deorsum ita quod moriatur ».

b) E parranno a ciascun l'opere sozze
Del barba e del fratel che tanto egregia
Nazione e due corone han fatto bozze — 19° 136 III

Nel cap. VIII R. degli Statuti di Val d'Ambra: « De poena dicentis alicui *Bozza* vel aliam villaniam » è disposto che la donna sia punita nella metà della pena imposta all'uomo eccetto se fosse colpevole d'ingiuria commessa « coram potestate vel vicario eius ».

Or bene una villania usa il poeta a Frate Alberigo, il quale gli dice

Ma distendi oramai in quà la mano
Aprimi gli occhi

e il poeta soggiunge

Ed io non glieli apersi
E cortesia fu in lui esser villano — 33° 148 I

E subito dopo esclama

Ahi Genovesi uomini diversi
D'ogni costume — 33° 151 I

Allude forse il poeta, colla esclamazione surriportata, agli statuti o meglio consuetudini Genovesi? Il commento, sebbene non specifico, pare che sia per l'affermativa. *Uomini diversi d'ogni costume,* hommes de moeurs à part (Ls). Per la loro superbia si stimano più che gli altri uomini, pertanto si partono da ogni altro costume. A. F.

E difatti le consuetudini genovesi erano diverse da quelle degli altri comuni e non s'annoveravano fra le *bonae et adprobatae consuetudines,* fra i *boni et adprobati usus,* se forse anche non erano tra quelle riprovate. S. d. D. it. *Il*

diritto consuetudinario, pag. 93. « Le fonti distinguono frequentemente i buoni dai cattivi usi, *bonus et pravus usus, bona et mala consuetudo*, la consuetudo e l'abusio e via discorrendo... » pag. 96 « Appunto a questi tempi (feudali) appartengono le consuetudini di Genova che si erano svolte parte modificando, parte supplendo il diritto vigente, quando Berengario e Adalberto Re d'Italia le riconobbero nel 953. Esse presentano realmente un grande interesse sì da meritare che ce ne occupiamo più di proposito tanto più che durarono a lungo, anzi fu tale la loro forza di resistenza che neppure la legislazione di Ottone I così contraria ad esse, riuscì a sradicarle.

« Alcune loro disposizioni s' indirizzano a rapporti di diritto pubblico. I Genovesi non stavano in giudizio fuori di Genova, nè obbedivano ad alcun giudizio reso fuori della città. Nè i marchesi poteano mettere il bando se non per 15 giorni quando venivano a tener placito a Genova. I massari che risiedevano sui poderi dei padroni non davano nè il fodro, nè il fodrello, nè l'albergaria, nè dazio o placito al marchèse o visconte o ai loro messi. E così neppure i *pastenatores* e i loro eredi; se voleano risiedere nelle terre dei Genovesi erano franchi da ogni servizio pubblico. Dall'altra parte quando ci fosse invasione di pagani anche i forastieri avean l'obbligo di fare la guardia della città nello stesso modo che la facevano i Genovesi, ecc. ».

S. d. D. it., pag. 245, leggi locali, Statuti Municipali, « Genova abbandonata dagli imperatori greci e funestata e messa a ruba dai Saraceni avea finito col fare omaggio a Berengario e Adalberto re d'Italia, pur cercando di salvare le proprie consuetudini. Appunto in questa occasione ne mise insieme parecchie che già conosciamo e nel 958 i re colleghi concessero solennemente a tutti i fedeli e abitatori della città di vivere e regolarsi con esse. Nè alcun pubblico ufficiale avrebbe dovuto immischiarsi nelle cose loro, nè recar loro ingiuria e molestia sotto pena di forte ammenda. È un insigne privilegio che ancora un secolo dopo i marchesi Malaspina confermarono ».

Ma la interpretazione non varrebbe, se non trovassi un

altro luogo dove l'A. qualifica d'iniquità le leggi, ed il passo analogo è il seguente

Dietro gli andai incontro alla neguizia
Di quella legge, il cui popolo usurpa
Per colpa dei pastor, vostra giustizia 15° 142 III

Si aggiunge che, avendo l'A. espresse nello stesso canto due apostrofi, l'una contro Pisa

Ahi Pisa! vituperio delle genti
Del bel paese là dove il Sì suona 33° 79 I

e l'altra contro i Genovesi, fra i quali popoli era un odio implacabile dopo la battaglia della Meloria (1284) e la perdita fatta da Pisa dell'isola di Corsica lungamente disputatasi coi Genovesi stessi, si dovrebbe addurre una ragione per cui nell'apostrofe contro i Genovesi, l'A. faccia allusione alle loro consuetudini, e non la faccia a quelle di Pisa, limitandosi a dichiararla vitupero delle genti latine, perchè tradita dagli stessi suoi cittadini. Di Pistoia all'incontro datasi a Carlo d'Angiò dice

Ahi Pistoia, Pistoia, che non stanzi
D'incenerarti, sì che più non duri
Poi che in mal far lo seme tuo avanzi 25° 10 I

S. d. D. it., Statuti Municipali, 257. « Correndo l'anno 1296 Pistoia dette a Firenze la piena e libera autorità, licenza e balia di dirigere e riformare la città ed il popolo e nel medesimo anno alcuni giudici mandati dai fiorentini corressero lo Statuto ».

Forse potrebbe essere la ragione che Genova a differenza di Pisa sempre fedele agli imperatori, costituitasi in governo regolare senza disconoscere la dignità imperiale, la disconobbe nel 1238, quand'essa nuova repubblica s'unì alla lega lombarda. L'interpretazione anche starebbe, e si potrebbe desumere dal seguito della terzina

Perchè non siete voi del mondo spersi? 33° 153 I

così: che l'A. qualificasse i Genovesi indipendentemente dal tenore delle loro consuetudini eque od inique per gente

nel senso morale fuori d'ogni legge umana e costumanza civile.

> Che dopo lui verrà di più laid'opra
> Di ver ponente un pastor senza legge
> Tal che convien che lui e me ricopra 19° 82 I

S. d. D. it. I tempi feudali. « A questo proposito è degno di nota il grido, diciamo così, di disperazione che la tristizia dei tempi strappò all'anima addolorata di papa Gregorio IX. La pittura ch'egli fa delle condizioni in cui versavano i luoghi appartenenti alla chiesa romana è addirittura orribile. Egli stesso li aveva veduti in *tractationibus*, *depredationibus*, *incendiis*, *rapinis*, ed eccita l'imperatore Lamberto a rimediarvi. Perfino coloro che si recavano presso l'imperatore non eran sicuri di non essere molestati per via. Anche i veneficii e le uccisioni proditorie eran venuti crescendo nel regno in proporzioni sempre più spaventevoli in modo da allarmare il legislatore. Poi s'invadevano le possessioni altrui *sine lege*, sia che ci si avesse diritto o non ci si avesse, con carta o senza carta, e d'altronde le carte false erano molte » (1).

Ma la terzina contiene ancora un inciso « *e pien d'ogni magagna* ». Qui il commento spiega appunto che il vocabolo *magagna* messo con arte in *assonanza* col preposto *ogni* si riferisce a vizio di governo, a mala costituzione, a delitti, disordini entro lo Stato, se non a divisioni e discordia fra cittadini, o depredazioni e usurpazioni a danno degli stranieri. Il commento dice precisamente *magagna,* vizio. Forse che era così al tempo dell'autore, ma quanto alla fama che ora è di loro, da rubare il mare in fuori et ancora in fare buona la ragione del cittadino loro contra ai forestieri, assai sono le magagne di cui sono netti B. A curare tal male non vi sarebbe stato altro medico ac-

---

(1) Conv. 4. 13. « E quanto odio è quello che ciascuno al posseditore delle ricchezze porta o per invidia o per desiderio di prendere quella possessione? Certo tanto è, che molte volte contra alla debita pietà il figlio alla morte del padre intende: e di queste grandissime e manifestissime sperienze possono avere i Latini e dalla parte di Po e dalla parte di Tevere.

concio che l'imperatore. Diffatti l'A. altrove lo invoca così:

> Vieni crudel, vieni e vedi la pressura
> De' tuoi gentili e cura lor magagne. 6° 109 II

E dell'imperatore Rodolfo dice per bocca di Sordello:

> Ridolfo imperator fu, che potea
> Sanar le piaghe ch'ànno Italia morta. 7° 94 II

A chi chiedesse in concreto quale sarebbe stata *la maggior magagna* dei Genovesi si potrebbe rispondere che oltre l'odio implacabile per Pisa, di cui s'è fatto cenno, sarebbe stata come per Lucca la baratteria

> Ognun v'è barattier, fuor che Bonturo. 21° 41 I

E di ciò si è sicuri perchè l'A. parlando di Ser Branca d'Oria genovese fa che il suo interlocutore Frate Alberigo in questo canto si richiami espressamente alla quinta bolgia ch'è dei barattieri:

> Nel fosso su, diss'ei, di Malebranche
> Là dove bolle la tenace pece. 33° 142 I

Dall'arte di composizione del verso propria dell'A. si comprende che un tal male è come una tigna difficile a sradicare, poichè come sopra apportò l'*assonanza* notata di *pien d'ogni magagna*, qui vi prepone l'altra non meno appiccicante della *tenace pece*.

IV.

Come abbiamo veduto al cap. II l'epiteto *nobile* usato in senso non morale ma giuridico, come preposto di città, in tal senso troviamo usato il vocabolo *onore* nella terzina

> Vadi a mia bella figlia genitrice
> Dell' onor di Cicilia e d'Aragona
> E dichi a lei il ver s'altro si dice. 3° 115 II

Anche Fatio Morel, come già il Cobler, nel *Bulletin Italien*, t. III, n. 2, avril-juin 1903, pag. 143-4, sostiene che la parola *onore* abbia questa significazione nel terzetto

suindicato, cioè quella che aveva nel M. E. più particolarmente nel mezzogiorno della Francia di « terra, dominio, patrimonio ». Però il Morel dubitò che potesse obbiettargli si che l'espressione « madre d'un reame » fosse insolita, dubbio che non avrebbe avuto, se si fosse sovvenuto delle altre espressioni del poema

Ahi Costantin, di quanto mal fu matre
Non la tua conversion, ma quella dote
Che da te prese il primo ricco patre! 19° 115 I

Quest' è la luce della gran Costanza
Che del secondo vento di Soave
Generò il terzo e l'ultima possanza. 3° 118 III

Lo Schupfer parlando della collezione *Le exceptiones legum Romanorum*, a pag. 121 dice: « Altrove l'autore allude veramente alla Francia come al suo paese: *possessionem quam in Galliae partibus appellamus honorem*, e anche adopera qualche parola provenzale (*busnardi* per idioti e *soldatas* per soldi), ma la frase suddetta manca in un manoscritto, e dunque non c'è dubbio che sia un glossema posteriore ». Io direi che potesse significare anche *dignità*. Lo stesso Schupfer, Gli usi contadineschi, § 4, pag. 343, fra altro scrive: « Nessuno poteva costruire un *montanum*, sia ad acqua, sia a secco, per macinarvi le ulive, oppure un mulino od altro edificio nelle acque pubbliche senza licenza, perchè il diritto di fare tali costruzioni spettava alla *dignità* del monastero.

E dacchè si è toccato delle *Exceptiones*, estratti di leggi per la più parte romane ordinate sistematicamente attribuite alla scuola di diritto romano in Ravenna nel secolo XI e più precisamente a Pier Damiano, sarei della ferma opinione che tale opera fosse familiarissima al nostro A., come gli erano certamente a piena cognizione il *Decretum Gratiani* intitolato originalmente *Concordia discordantium canonum*, la *Collectio Anselmo dedicata*, la *Pugna oratorum* di Anselmo Peripatetico della metà del secolo XI.

Quell' altro fiammeggiare esce dal riso
Di Grazïan, che l'uno e l'altro foro
Aiutò sì che piace in paradiso. 10° 103 III

Natan profeta e il metropolitano
Crisostomo ed Anselmo e quel Donato
Ch'alla prim'arte degnò poner mano: 12° 136 III

In quel loco (Catria) fu' io Pier Damiano
E Pietro Peccator: fui nella casa
Di nostra Donna in sul lito Adriano. 21° 121 III

A maggior illustrazione riporto ancora dallo Schupfer ciò ch'egli scrive delle scuole di diritto romano a pag. 106. « Comincio dall'osservare che già sotto i Romani certe nozioni di diritto solevano impartirsi insieme colle materie del *trivium* specie colla rettorica all'occasione del *genus iudiciale*. Le scuole del medio evo non fecero che continuare anche per questo riguardo le tradizioni antiche e così in quei primi secoli, nel VI come nell'XI, il diritto forma oggetto di studio in tutte le scuole laiche superiori unitamente alla grammatica, alla dialettica ed alla rettorica che erano appunto le arti liberali del trivio.

.... pag. 107. « La pugna *oratorum* di Anselmo Peripatetico della metà del secolo XI mostra che Anselmo, oltre ad essere addestrato nella rettorica e nella dialettica, era anche versato nello studio del diritto e che lo studio delle leggi romane andava tuttavia congiunto con la rettorica. Anselmo affida appunto alla rettorica la rappresentanza della giurisprudenza »,

.... pag. 108. « Una scuola di diritto fra altre era sorta specialmente a Ravenna dove già da lungo tempo esisteva uno studio di grammatica e rettorica. E in breve i vanti di Ravenna doveano ecclissare quelli di Roma, tanto più che le relazioni di Ravenna con l'impero erano più dirette ».

Ma tornando alla voce *onor* dico che se ne trova esposta la significazione nel libro 50° tit. 4° D. *De muneribus et honoribus* leg. 6 § 3. *Sciendum est quaedam esse munera aut personae aut patrimoniorum, itidem quosdam esse honores* leg. 14. *Honor municipalis est administratio reipublicae cum dignitatis gradu, sive cum sumtu, sive sine erogatione contingens.*

Del resto, sebbene il poeta più innanzi dica per bocca di Sordello

Iacomo e Federigo ànno i reami
Ma il retaggio miglior nessun possiede 7° 119 II

pure Iacomo ha un posto onorifico nell'*arte de mare* come dal seguente passo si può vedere che riporto dallo Schupfer pag. 308. « Intanto abbiamo una rigorosa solidarietà che lega la fortuna della nave e dei suoi armatori a quella dei marinai e del carico. E si tratta di un contratto molto diffuso. Certo vi si riferisce la compilazione greca conosciuta sotto il nome di *Ius navale Rhodiorum* in più capi e questa è forse la più antica designazione che se ne abbia. Poi si trova, sebbene con altri nomi, nel *Constitutum usus* di Pisa del 1160, nelle *Assises de la baisse court* del Regno di Gerusalemme, nella ordinanza di Iacopo d'Aragona del 1258, nel Consolato del mare ecc. ».

S. d. D. it. La personalità del diritto pag. 9. « Propriamente bisogna scendere fino al secolo X per trovare accettato con qualche larghezza il principio che gli ecclesiastici dovessero vivere col diritto romano *honore sacerdotii* o per *clericalem honorem* ».

.... Statuti Municipali pag. 249. « Il documento è dell'anno 1131 e vi è detto che i militi di Nepi e anche i consoli confermarono con giuramento che chiunque di essi volesse rompere la società, dovesse essere *de omni honore atque dignitate.... cum suis sequacibus...*, *omnino eiectus* ».

V.

Salsi colui, che innanellata, pria
Disposata, m'avea con la sua gemma. 5° 135 II

Se è genuina questa lezione parrebbe che avesse avuto luogo un matrimonio preceduto dagli sponsali, ma questa circostanza apparisce oziosa; come nell'antica interpretazione, che sposandola *colui* l'avesse pria innanellata con la sua gemma, si manifestano oziose queste cerimonie della sua gemma e dell'anello; nè migliore è l'intendimento che *innanellata pria* significasse che la donna fosse stata vedova, e si accennasse che *colui* era il secondo maritó. Rimane poi incerto se il *colui* sia il marito o lo sposo, ovvero quello che l'avea promessa o data in sposa. Leg. 1 libro 3° tit. 2° D. *De his qui notantur infamia* « *Praetoris verba di-*

cunt: Infamia notaturqui.... suo nomine, non iussu eius in cuius potestate esset, eiusve nomine quem quamve in potestate haberet bina sponsalia binasve nuptias iu eodem sempare constitutas habuerit ». Dunque si tratterebbe di una donna che già vincolata da un precedente matrimonio, o da precedenti sponsali (*alii nupta* o *alii desponsata*) senza sciogliere i precedenti sponsali o essere regolarmente divorziata avesse contratti nuovi sponsali o un nuovo matrimonio. Precisamente il fatto inverso di Buondelmonte

> O Buondelmonte quanto mal fuggisti
> Le nozze sue per gli altrui conforti! 16° 140 III

E ne avrebbe subita la stessa sorte, previo processo o senza processo o per parte di *colui* o per parte di uno dei due rivali o d'ambidue.

Il *salsi* a cui gli interpreti annettono tanto valore per determinare che *colui* sia il marito reo, e debba nel suo segreto sentirne rimorso, secondo me, non ha questo significato, ma forse quello di indicare la persona alle cui buone orazioni lo spirito che parla, si raccomanda

> Tanta riconoscenza il cuor mi morse
> Ch' io caddi vinto, e quale allora femmi
> Salsi colei, che la cagion mi porse, 31° 88 II

e sola che abbia di lei cura e sappia della sorte toccatale e della sua causale. Traendo partito dalle parole del contesto *pria, disposata, sua* preposto a *gemma*, opinerei che il caso sia questo o consimile espresso nella leg. 11 libro 48° tit. 5 D. *Ad legem Iuliam de adulteriis coercendis.* « *Quaerebatur an iure mariti possit accusare vir eam feminam, quae cum ei desponsa fuisset, alii in matrimonium a patre fuisset tradita. Respondit; novam rem instituere huiusmodi accusatorem existimo, qui adulterii crimen obiicere desiderat propter hoc tantum quod priori sibi desponsa puella a patre in matrimonium alii fuerit tradita* ».

La legge con cui si contraeano gli sponsali o il matrimonio era romana perchè in fatti Siena viveva a legge romana. Schupfer, *La territorialità del diritto* a pag. 150 nota: « Quà e là sono anche esempi di comuni che scelgono l'una

o l'altra legge a piacimento. Ricordo un diploma dell'anno 1176 con cui i consoli di Siena cedono metà della terra di Poggibonsi ai consoli di Firenze. Prima della data e della sottoscrizione si leggono le seguenti parole: *item professi sumus lege romana cum tota civitate vivere.* Lo stesso succedeva a Vercelli salvo che la legge prescelta era qui la langobarda. Una carta del 1228 dice: *confitentes se lege vivere langobarda ipsam legem sibi eligendo.* Per simile lo statuto di S. Gemignano del 1252 ordina che tutti i matrimoni debbano farsi quind'innanzi colla legge romana ».

Però il rito era misto. S. d. D. it. pag. 146. L'epoca neo latina e la territorialità del diritto. « La *desponsatio* della vedova salica quale ci è presentata dal cartulario langobardo non ha più nulla di salico, tranne l'atto preparatorio, il resto è langobardo.... Medesimamente una formola del secolo X proveniente da Ivrea, mostra che il matrimonio delle Romane non conservava nulla degli usi specifici romani, tranne questo che la donna non veniva consegnata, ma si consegnava da sè e del rimanente si faceva con la compera e con la prestazione del launegildo. Anche una carta del 1012 del Codice Cavense mostra questo singolare miscuglio di principi romani e langobardi ».

Comunque sia il rito dell'anello e della gemma fanno conoscere che il reato della Pia era puramente formale e non materiale. Promessa ad es. in Siena, era stata costretta a portarsi sposa ad altri in Maremma, e come in Siena si sarebbe trattato dei soli sponsali, così il matrimonio in Maremma sarebbe stato solamente rato e non consumato. Libro 5° tit. 1 C. *De sponsalibus* etc. leg. 1 « *Alii desponsatae, renuntiare conditioni ac nubere alii non prohibetur* leg. 2 *Si is qui puellam suis nuptiis pactus est, intra biennium exsequi nuptias in eadem provincia degens supersederit, eiusque spatii fine decurso, in alterius postea coniunctionem puella pervenerit, nihil fraudis ei sit, quae nuptias maturando vota sua diutius ludi non passa est* ». Il reato della Pia sta nel mezzo tra quello effettivo di Francesca

Caina attende chi vita ci spense 5° 107 I

(S. d. D. it. Gli editti langobardi pag. 60. « Trovo in Ro-

tari che il marito, il quale uccide l'adultero sul fatto debba andare immune da pena, purchè uccida anche la moglie. Forse tale disposizione che ricorre in altre leggi barbariche riproduce il *diritto volgare* ») e quello puramente virtuale e teologico di Piccarda e Costanza nel principio del Paradiso (c. 3°). Anche Piccarda vestendo l'abito di Santa Chiara avea promesso *la via della sua setta* per essere suora e come tale sposa di Cristo, ma poi *uomini a mal più che a bene usi* (di *pravus usus,* non *bonus.* Schupfer il diritto consuetudinario pag. 93) *la rapirono fuori della dolce chiostra* ed essa dice

E Dio si sa qual poi mia vita fusi 3° 108 III

(Per comprendere meglio il senso di questo inciso *si sa* o *sel sa* adduco un altro passo

Vid' io farsi quel segno che di laude
Della divina grazia era contesto
Con canti, quai si sa chi lassù gaude. 19° 37 III

che rinchiuderebbe il concetto espresso precedentemente al verso 37 del 3° canto — *la dolcezza sentì che non gustata non s'intende* mai).

S. d. D. it. La personalità del diritto pag. 12. « Un bell'esempio ci è porto dalle carte dei tempi. Un Franco avea sposato una monaca d'origine langobarda, e si trattava di punirli; il franco venne punito con la legge dei Franchi, la donna e il mundualdo con quella dei Langobardi ». Aggiungo che il complemento *la sua gemma* sembra alludere non solo ad un contratto legittimo, ma anche ad un vantaggio che ne sarebbe derivato alla donna per la sua condizione civile e che perciò il *colui* o sposo o padre o mundualdo venga dalla Pia rammentato non come reo, ma come un suo benefattore.

S. d. D. it. La scuola di Pavia e la scienza del diritto langobardo pag. 139 « Rotari aveva accordato al padrone di sposare la propria ancella pur che la rendesse libera e la facesse sua moglie legittima *per gairethinx* ». E l'Espositore soggiunge: « *Haec lex dicit quod debet fieri de ancilla propria si dominus eam voluerit matrimoniare, sed de omni*

ancilla legitur in codicis septimo libro ». Il patetico verso « Ricorditi di me che son la Pia », per chiedere un beneficio, fa sovvenire il versetto pateticissimo di Forese per la sua Nella (per un beneficio già da lei ricevuto)

> Ond'egli a me: Si tosto m' ha condotto
> A ber lo dolce assenzio de' martiri
> La Nella mia col suo pianger dirotto. 23° 85 II

S. d. D. it. La territorialità del diritto, pag. 150. « In Toscana si hanno esempi di uomini che professano più leggi, secondo le circostanze, specie in ordine ai patti dotali. Un caso abbastanza curioso risulta da una carta di S. Gemignano in Val d'Elsa dell'anno 1200. Si tratta di un tal Rigetto, il quale avea contratto consecutivamente due matrimoni, ma la prima volta avea fatto gli sponsali *secundum legem longobardorum* (almeno se ne dubitava davanti ai giudici), mentre la seconda li fece certamente *iure romano.*

La Pia poi sembra rammentare il caso della pia Clotilde sorella di Childeberto il re di Parigi, uno dei tre figli del secondo letto di Clodoveo. Des Michels, S. d. M. E., Milano, Ditta Giovanni Silvestri, 1857, Guerra contro i Visigoti, 531-542. « Childeberto invase la Settimania e passò i Pirenei per sottrarre sua sorella, la pia Clotilde, ai cattivi trattamenti dello sposo Amalarico. I Goti trucidarono il loro re in Barcellona e rendettero la figlia di Clodoveo, ma questa doppia soddisfazione non impedì ai Franchi di devastare il paese fino a Toledo ».

VI.

S. d. D. it. La legislazione ecclesiastica. Sua influenza. Lotta col diritto romano. Epoca neo-latina. Leggi d'indole generale, pag. 179. « Cominciamo da quella grande conquista del diritto canonico che fu la supremazia del potere ecclesiastico sul potere laicale tanto negli affari religiosi quanto negli affari civili È una pretensione formulata in tutto il suo rigore nella bolla *Unam Sanctam* che parrà molto strana a chi non pensi che la Chiesa possedea vera-

mente una influenza morale superiore a quella delle autorità civili e che la sua missione era appunto di condurre l'umanità per le vie della salute. Infine la cattiva condotta di principi adulteri e brutali e di ecclesiastici simoniaci e scostumati pareva legittimare questo intervento del Papato.

« Ma essa non seppe contenersi. Quella supremazia avrebbe potuto essere tutt' al più una moderata e paterna riprensione e invece ha degenerato in libidine di dominio.

Se la gente ch' al mondo più traligna
Non fosse stata a Cesare noverca
Ma, come madre a suo figliuol benigna   16° 58 III

« Così appunto la vide S. Rernardo e non esitava a dire ch' era il più grande pericolo per la Chiesa di Roma ».

E la regina del cielo, ond' io ardo
Tutto d' amor ne farà ogni grazia
Però ch' io sono il suo fedel Bernardo   31° 100 III

. . . . pag. 182. « La Chiesa aveva oggimai nel secolo XIII la sua legislazione, e questa prese posizione ostile di fronte al diritto romano . . . . . . pag. 183. Così si sviluppò un cotale antagonismo dell' autorità dei canoni e dell' autorità delle pandette, del regno cieco della grazia divina e del regno dei lumi naturali. . . . . Già Pietro di Blois, che aveva lasciato lo studio del diritto romano per la teologia e tornava nondimeno volentieri ad esso, sconsigliava un amico dal dedicarvisi, perchè lo studiare giurisprudenza, oltre che essere cosa ardua e difficile, era anche pericolosa per l' anima. . . . . Un poeta anonimo ha manifestata questa medesima preoccupazione in due versi che meritano di essere ricordati.

O vos causidici qui linguam venditis
Vos manet infernus, vos respuit ordo supernus.

« Parimenti il proverbio che ***omnis iuris consultus male de religione sentit*** risale di certo a questi tempi . . . . .

« Del resto la lotta ha avuto le sue fasi.

« Le prime proibizioni s' indirizzano al diritto mondano in genere. Il concilio di Reims del 1131 ordina che i monaci e i canonici regolari non debbano dedicarsi alle

leggi temporali, e il concilio di Laterano del 1139 ripete lo stesso. Parimenti leggo nel concilio di Tours del 1163 *ut religiosi secularia studia vitent*. Nel secolo XIII però abbiamo altre proibizioni che colpiscono addirittura il diritto romano ».

. . . . pag. 184. « Una celebre bolla a questo riguardo è quella *Super speculam* del 1219. Onorio III (c. 11°, 98, III) deplora che non si coltivino di più le scienze sacre, che egli paragona alla vigna del Signore (c. 12°, 86, III), e dice che bisogna apprestarvi rimedio. In ispecie richiama in vigore le disposizioni del concilio di Tours che avean proibito ai monaci di darsi a studii mondani e le estende al clero secolare. Poi s' indirizza ai laici, e proibisce addirittura l' insegnamento del diritto romano a Parigi, perchè la corrente teologica di questa università (c. 10°, 136, III) avrebbe corso rischio di venirne travolta.

« Non molto dopo si organizzò l'università di Tolosa (1229) e il diritto romano non vi trovò posto e ad Orlèans dove pur c'era, si proibì agli ecclesiastici di dedicarvisi (1235). Infine la bolla *Dolentes* del 1254 corona l'opera.

« Il Papa Innocenzo IV proibisce l'insegnamento delle leggi secolari in tutta Europa tranne che in Italia...

« Del resto una simile proibizione deve essere esistita anche a Perugia secondo la testimonianza di Giovanni d'Andrea glossatore del Sesto, il quale dice: *Vide mirabile quod in Romana curia ius civile legi potest et non Perusiae et locis vicinis* ».

Ho riportato quanto sopra, perchè questa lotta di scuole e d'indirizzo da dare all'insegnamento giuridico, porgerebbe un senso spirituale e caratteristico alle seguenti due terzine, che finora erano rimaste un enigma, interpretate puramente in astratto e quasi esprimenti un pio desiderio.

Perchè conoschi, disse « quella scuola
Ch' ài seguitata e veggi sua dottrina
Come può seguitar la mia parola,
E veggi vostra via dalla divina
Distar cotanto, quanto si discorda
Da terra il ciel che più alto festina ». 33° 85 II

E il commento stesso pare assecondi questa interpre-

tazione: *Quella scuola*, la scienza umana. Il Buti: La scuola dei filosofi che seguita pur (sol) la ragione. *Come può seguitar*, ecc. tener dietro. Il Buti: Le parole della Santa teologia sono sì alte, che ad esse non adiunge l'umana ragione. *Vostra via,* la scienza umana. *Quanto si discorda,* si discosta. Il Buti: La via del mondo esser cotanto differente dalla via divina, ecc.

Riporto ancora dalla S. d. D. it. a piena illustrazione, queste due sole righe, pag. 183. « I sovrani laici aveano invocato le vecchie leggi di Roma in appoggio delle loro teorie politiche, e i legisti si erano dichiarati dalla loro parte e col *corpus iuris* alla mano avean cercato di rafforzarne l'autorità anche contro le pretensioni della Chiesa ».

È un punto fondamentale della divina commedia di dare un'indirizzo alle cose del mondo, che al dire del poeta *disviava* (c. 27° 141 III), e se vi ha idea ripetuta nel poema su diversi toni, è questa, e con essa comincia e su essa basa la sua opera

Nel mezzo del cammin di nostra vita
Mi ritrovai per una selva oscura
Chè la diritta via era smarrita

Alcuni degli altri luoghi ove sistematicamente la stessa idea ricorre sono i seguenti

Però se il mondo presente disvia
In voi è la cagione, in voi si cheggia — 16° 82 II

Ma voi torcete alla religione
Tal che fia nato a cingersi la spada
E fate re di tal ch' è da sermone
Onde la traccia vostra è fuor di strada — 8° 145 III

O milizia del ciel cui io contemplo
Adora per color che sono in terra
Tutti sviati dietro al malo esemplo. — 18° 124 III

Che la fortuna che tanto s'aspetta
Le poppe volgerà u' son le prore
Si che la classe correrà diretta
E vero frutto verrà dopo il fiore — 27° 144 III [1]

---

[1] Contra gli erranti, mia canzon, n'andrai, Conv. 4 canz.

L'argomento poi delle scuole si ripiglia al canto 29° Paradiso

Ma perchè in terra per le vostre scuole
Si legge che l'angelica natura
È tal che intende e si ricorda e vuole. 29° 70 III

Sederà l' alma che fia giù agosta
Dell'alto Arrigo ch' a drizzare Italia
Verrà in prima ch' ella sia disposta 30° 136 III

E qui il nostro A. allude certamente alla costituzione di Enrico VII *ad reprimendum.*

Ma per intender bene la dottrina dell'A., il mio dire non è compiuto se non riferisco come nei capitoli precedenti, un passo analogo ai sei versi sopracitati e il luogo parallelo sarebbe il seguente

Questo principio male inteso torse
Già tutto il mondo quasi (meno i Giudei) si che Giove
Mercurio e Marte a nominar trascorse.
L' altra dubitazion che ti commove
À men velen, però che sua malizia
Non ti porìa menar da me altrove, 4° 61 III

VII.

Sovente l'A. incorpora nei suoi versi un semplice inciso od anche un solo vocabolo del documento legislativo, del fatto storico, da cui toglie la sua ispirazione, *come pittor che con esemplo pinge* (c. 32° 67 II) o musicista componendo sul tema di un antico motivo (c. 20° 142 III).

Di quell' umile Italia fia salute
Per cui morìo la vergine Cammilla 1° 106 I

ricorda il detto dei gladiatori a Cesare *morituri te salutant,* nè per questo la relazione col detto modello è meno evidente.

E nel Penitenziale Romano *tit. de homicid,* cap. XIV, era sanzionato fra altro il divieto di portar le armi, « *viginti annis inermis cum fletu et luctu poeniteat* » ch' è il passo

Ed io a lui: « Con piangere e con lutto
Spirito maledetto ti rimani 8° 37 I

Nella L. 3, L. 1°, T. 1° D. De iustitia et iure è scritto fra altro: « et quum inter nos cognationem quandam natura constituit, consequens est hominem homini insidiari nefas esse ». E non sembra che di qui sia tratto il luogo

Questo modo diretro par ch' ancida
Pur lo vinco d' amor che fe' natura — 11° 55 I

E l' altro

Poi giunse « Figlio, queste son le chiose
Di quel che ti fu detto, ecco le insidie
Che dietro a pochi giri son nascose? — 17° 94 III

Nella Storia del M. E. del Des Michels, a pag. 189, narrasi: « Una seconda ribellione scoppia l' anno seguente e l' arcivescovo Agobardo prende cura di giustificarla con un manifesto insolente. Papa Gregorio IV presta ai ribelli l' autorità del suo nome e della sua presenza. Luigi s'avanza contro i suoi figli uniti presso Colmar, ma l' esercito l' abbandona un' altra volta al campo della Menzogna (Lugenfeld). Il monarca prigioniero viene solennemente degradato a S. Medardo di Soissons dopo essersi confessato reo di misfatti imaginarii e aver supplicato i vescovi di sottometterlo a pubblica penitenza (833) ». A questo fatto storico deve avere alluso il poeta coi suoi versi

E l' altra (gente) il cui ossame ancor s' accoglie
A Ceperan, là dove fu bugiardo
Ciascun Pugliese. — 28° 15 I

nei quali annuncia un altro fatto di abbandono del re Manfredi per parte del suo esercito, successo nel 1266, e così nella sua mente anche l' Italia avrebbe avuto il suo campo della Menzogna a Ceprano.

Nella St. d. D. it., Gli editti langobardi, pag. 58, si legge: « Anche l' obbligo che c' era nel caso di una compera di risalire all' autore e la responsabilità di costui in confronto del rivendicante erano disciplinati ugualmente. E così il modo con cui il compratore poteva scolparsi, se ignorava il suo autore, mentre dall' altra parte c' era una pena che colpiva il rivendicante, se ne risultava che avesse

rivendicato la cosa *malo ordine....* ». Il diritto consuetudinario, pag. 93. « Più tardi si dirà che la consuetudine, per esser buona, non deve derogare alla ragione nè al diritto naturale, e, se vi derogasse, meriterebbe piuttosto il nome di *corruptela* ».

E il poeta dice per bocca di Virgilio:

Questo triforme amor quaggiù di sotto
Si piange. Or vo' che tu dell'altro intende
Che corre al ben con ordine corrotto. 17° 124 II

Avrei volentieri trovato nelle frasi usate in quel tempo il vocabolo *sbarro* del terzetto

Ch' io veggio certamente e però il narro
A darne tempo già stelle propingue
Sicure d' ogni intoppo e d' ogni sbarro 33° 40 II

per indurne il vero significato, parendomi strano che le stelle possano avere interrotto il loro movimento nel cielo, al modo che sulla terra può essere intercettato altrui il passo, ma non mi venne fatto che di rinvenire il vocabolo *barrazioni*, cioè sequestri negli statuti, ben posteriori a quest' epoca, di Amedeo VIII di Savoia.

Invece trovai nella St. d. D. it., Della legge salica, a pag. 48: « Si aggiunge che la più antica recensione della legge non contiene la benchè menoma traccia di influenza cristiana e d' altra parte ha qualche traccia di paganesimo. Ricordiamo il *maialis sacrifus* o *votivus*, ecc. ».

E con queste parole è foggiato il verso

Di sacrificio e di votivo grido. 8° 5 III

Così la frase sanzionata dall' uso di quel tempo *requisito consensu principum,* ovvero *favore principum,* sembra il tipo dell' altro verso (1)

Due principi ordinò in suo favore 11° 35 III

Talora l' A. traduce e inquadra tutte le parole d' un luogo da lui prescelto.

---

(1) Uno statuto *in favorem principum* fu discusso nella curia generale di Worms (1231), S. d. D. it., pag. 187.

Conosco i segni dell' antica fiamma 30° 48 II

ch' è il luogo Virgiliano. Aen. IV, 23, *agnosco veteris vestigia flammae*, ma anche usa del passo cui attinge un solo vocabolo o al più due senza che perciò la relazione sia meno evidente

Quisquis es armatus qui nostra ad flumina tendis
Fare age quid venias, iam *istinc* et comprime gressum Aen. 6° 388
E tu che se' costì, anima viva, 3° 88 I
Ditel costinci, se no l'arco tiro 12° 63 I
Dite costinci, che volete voi? 9° 85 II

Ho voluto addurre e premettere questi esempi per dimostrare che nel terzetto

Ed io per confessar corretto e certo
Me stesso, tanto quanto si convenne
Levai lo capo a proferir più erto. 3° 4 III

la frase *per confessar corretto e certo* non è un luogo comune o puramente rettorica, ma che l'autore confessa sè *corretto* della falsa opinione intorno le macchie (*segni bui*) della luna e *certo* della vera, preludendo a ciò che farà dire a Giustiniano nel successivo canto 6° intorno alla sua fede

E prima ch' io all' opra fossi attento
Una natura in Cristo esser e non piùè
Credeva e di tal fede era contento:
Ma il benedetto Agapito che fue
Sommo pastore, alla fede sincera
Mi dirizzò con le parole sue. 6° 13 III

Il poeta cioè nel formulare quel terzetto, ha presente la *confessio rectae fidei* di Giustiniano e ne adotta anche i vocaboli.

St. d. D. it. Leggi d'indole generale. Il diritto romano, pag. 157. « Abbiamo già avuto occasione di osservare che essa (la Chiesa) ripeteva molti privilegi dal diritto romano e che dunque era altamente interessata alla sua conservazione »; pag. 158. « Comunque non era Giustiniano il piissimo imperatore, i cui editti contenevano la *confessio rectae fidei* e la *refutatio* delle eresie contrarie alla fede cattolica? ».

VIII.

Per mostrare che d' aiuto all' interpretazione può essere anche la fisica, essendo il testo basato anche su questa scienza, mi servo di un piccolo trattato del prof. Luigi Ponci, edito in Como, Libreria Omarini e Colombo, 1892, intitolato: Le qualità e la costituzione chimica della materia.

Pag. 7. « La differente conformazione dei nostri organi dei sensi ci dà ragione della enorme differenza che noi avvertiamo fra le immagini visibili ed il calore, fra il sapore e l' odore, fra il suono ed il colore:

> E come l' alma dentro a vostra polve
> Per differenti membra e conformate
> A diverse potenze si risolve — 2° 133 III

ma quando vogliamo spiegarci la varietà delle impressioni tattili e quella dei sapori e degli odori noi siamo naturalmente spinti ad osservare ciò che esiste fuori di noi e che può agire sopra un medesimo senso in modi tanto differenti;

> Ond' io appresso « O perpetui fiori
> Dell' eterna letizia, che pur uno
> Parer mi fate tutti i vostri odori — 19° 22 III

(ovvero

> Poi come inebriate dagli odori
> Riprofondavan sè nel miro gurge
> E s' una entrava, un' altra n' uscia fuori. — 30° 67 III

Ponci, pag. 61. « Priestly prepara il monossido di nitrogeno, ch' è una combinazione di quest' ultimo elemento coll' ossigeno, corpo comburente, ma che agisce sul nostro organismo ben diversamente dall' ossigeno, producendo una specie d' ebbrezza da cui il suo nome di *gas esilarante*).

« siamo costretti a fissare la nostra attenzione su ciò

che Platone ha chiamato la ***madre delle cose sensibili***, e che noi con una semplice parola chiamiamo ***materia***

La contingenza che fuor del quaderno
Della vostra materia non si stende
Tutta è dipinta nel cospetto eterno 17° 37 III

ovvero

Nè giugneriesi numerando al venti
Si tosto come degli angeli parte
Turbò il soggetto dei vostri elementi 29° 49 III

pag: 25: Il suono. « E che cosa è il suono della voce, esclamò Seneca or son già molti secoli, se non lo scuotimento dell'aria prodotto dall'urto della lingua? Ed oggidì è ben dimostrato sperimentalmente, che l'urto e lo sfregamento dei corpi inducono in essi delle vibrazioni, le quali si trasmettono all'aria, ed al nostro stesso organismo, eccitando le numerosissime terminazioni filiformi del nervo acustico: quando ciò avviene noi avvertiamo suoni e rumori ».

Ma poscia ch'ebber colto lor viaggio
Su per la punta, dandole quel guizzo
Che dato avea la lingua in lor passaggio 17° 16 I
Non è il mondan rumore altro che un fiato
Di vento ch'or vien quinci ed or vien quindi
E muta nome perchè muta lato. 11° 100 II

La luce. « La luce è il più meraviglioso fenomeno del mondo sensibile, e dicesi comunemente che la luce è all'occhio ciò che il suono è all'orecchio ».

Ciò ch'io vedeva mi sembrava un riso
Dell'universo; per che mia ebbrezza
Entrava per l'udire e per lo viso 27° 4 III

Pag. 27. « La luce è dunque dovuta alle agitazioni dell'etere, come il suono a quello dell'aria, e possiamo affermare che la luce diviene un effetto sensibile quando le agitazioni dell'etere producono delle eccitazioni negli elementi nervosi, che si propagano per mezzo del nervo ottico fino al cervello ».

E come al lume acuto si dissonna
Per lo spirto visivo, che ricorre
Allo splendor che va di gonna in gonna 26° 70 III

Pag. 34. « La retina per mezzo del nervo ottico comunica col cervello ed è in questo organo sede dell'umana intelligenza, che le imagini retiniche diventano percezioni di figura e di forma, ma non è l'imagine retinica che si trasporta al centro cosciente e solamente « è da ammettere, insegna il prof. Giuseppe Sergi, come fatto probabilissimo se non certo, che i varii punti della retina su cui è l'imagine, siano in comunicazione con le fibre nervose del nervo ottico, e queste trasferiscono ai centri l'eccitazione molteplice e variata » (Prof. Giuseppe Sergi, Teoria fisiologica della percezione).

Si che per sua dottrina fe' disgiunto
Dall' anima il possibile intelletto
Perchè da lui non vide organo assunto. 25° 64 II

pag. 63. « Mediante assaggi chimici si è riusciti a separare da certi composti due o più sostanze dotate di qualità sensibili differenti, le quali si possono eziandio distinguere collo spettroscopio, perchè sono capaci di produrre apparizioni colorate differenti o spettri diversi ».

E come l' aere quando ben piorno
Per l' altrui raggio che in sè si riflette
Di diversi color diventa adorno 25° 91 II

ovvero

Forse cotanto, quanto pare appresso
Alo cinger la luce che il dipigne
Quando il vapor, che il porta, più è spesso. 28° 22 III

E così potrei seguitare, e anche citare altri testi, ad es., Lucrezio, I, 716, De R. N.

Et qui quatuor ex rebus posse omnia rentur
Ex igni, terra, atque anima procrescere et imbri.
Quorum Acragantinus cum primis Empedocles.

Ponci, pag. 58. « I filosofi greci ammisero dapprima quattro soli elementi in natura: l' aria, l' acqua, la terra ed

il fuoco; questa elementare classificazione comprende evidentemente i quattro principali fenomeni della materia a noi sensibili, vale a dire, *lo stato aeriforme, lo stato liquido, lo stato solido e lo stato igneo,* ovvero *la combustione* ».

Tu dici: « Io veggio l' acqua, io veggio il fòco
L' aer e la terra, e tutte lor misture
Venire a corruzione e durar poco. 7° 124 III

ovvero

Ma leggi Ezechiel, che li dipigne
Come li vide dalla fredda parte
Venir con vento, con nube e con igne; 29° 100 II

Ma non saprei su quale teoria od esperimento si fondi il nostro A., quando vede nel *buio d' inferno* (16°, 1, II) cioè nell' oscurità perfetta le *ombre buie* (9°, 71, III)

Io venni in loco d' ogni luce muto. 5° 28 I

E discerne negli astri luminosi gli spiriti lucenti

Vid' io in essa luce altre lucerne
Muoversi in giro più e men correnti
Al modo, credo di lor viste eterne. 8° 19 III

ovvero

Vid' io sopra migliaia di lucerne
Un sol che tutte quante l' accendea,
Come fa il nostro le viste superne; 23° 28 III

Così mette sè mutabile in confronto coll' eterno immutabile

Pensa, lettor, s' io mi maravigliava
Quando vedea la cosa in sè star queta
E nell' idolo suo si trasmutava 31° 124 II

ovvero

Ma per la vista che s' avvalorava
In me, guardando, una sola parvenza
Mutandom' io, a me si travagliava. 33° 112 III

Ponci. Qualità sensibili differenti e differenti specie di materia pag. 58. « Gli alchimisti privi di una chiara idea sulla composizione dei corpi, credettero all' indecomponibi-

lità dei suddetti quattro elementi. La grande varietà di colori, di odori, di sapori; la lucentezza ed i pesi specifici erano qualità sensibili d'uno stesso principio corporeo o di una unica qualità di materia; da cui la ricerca della trasmutazione dei corpi ».

Pag. 65. « Concludiamo che la varietà degli effetti sensibili conduce ad ammettere la varietà delle cause esteriori e per conseguenza anche la molteplicità degli elementi piuttosto che una unica materia primordiale, di cui da qualche filosofo si vorrebbero costituiti tutti i corpi in natura ».

Virtù diverse esser convengon frutti
Di principî formali, e quei fuor ch'uno
Seguiterieno a tua ragion distrutti. 2° 70 III

Devo da ultimo avvertire che se oggetto della fisica è la materia, del nostro testo all'incontro è l'essere senziente e pensante o come il nostro A. dice l'*umano spirito* (spiriti umani non eran salvati, 4°, 63, I)

Di tante cose, quante io ò vedute
Dal tuo potere e dalla tua bontate
Riconosco la grazia e la virtute 31° 82 III

Or questi che dall' infima lacuna
Dell' universo infin qui à vedute
Le vite spiritali ad una ad una. 33° 22 III

IX.

Lo primo tuo rifugio e il primo ostello
Sarà la cortesia del gran Lombardo
Che in sulla scala porta il santo uccello. 17° 70 III

Ecco un terzetto che gramaticalmente è chiarissimo e che per questo il commento spiega a perfezione. *Lo primo tuo rifugio* quello al quale tu prima rifugerai dopo la tua partita di Fiorenza. *Primo ostello* lo primo albergo che tu prenderai per stallo fare.

Per lo spirito poi si riferisce ad una disposizione dello Statuto di Verona del 1228 che al c. 50 sanzionava: *Palatium publicum ut omnibus tutissimum sit refugium... Quicumque intra portas et in curte et in ipso palatio percusserit....*

componat Comuni Veron. 100 libras, ecc. Dico per lo spirito perchè non si comprenderebbe come Verona potesse essere stato per chi partiva da Firenze il primo albergo data la distanza non indifferente tra queste due città ed anche perchè gli Scaligeri non dominavano che in Verona Vicenza (Marostica), Feltre, Belluno e Treviso.

Forse mi si obbietterà che sia un caso che nel terzetto e nello Statuto si riscontri la stessa parola *refugium* ed anche ciò consentirei se si trattasse di tutt'altro Statuto da quello di Verona e che siamo in tema di diritto lo prova l'altro inciso *e il primo ostello*, che rivela il *munus* dell' *hospitem recipere.* Libro 50°, T. 4, leg. 18, § 30 D. De muneribus et honoribus. « Magistris qui civilium munerum vacationem habent, item grammaticis et oratoribus et medicis et philosophis ne hospitem reciperent a Principibus fuisse immunitatem indultam et Divus Vespasianus et Divus Hadrianus rescripserunt ».

Del resto l'allusione del verso alle parole dello Statuto è più che mai patente in quest' altro incontro.

Nel Breve del Comune e del popolo di Pisa del 1286 riformato da Ugolino conte di Donoratico e da Nino giudice di Gallura, cap. 50, R. « De faciendo condemnationes secundum formam Brevis et arbitrii in condempnando » fra altro si legge « Et quod possimus etiam arbitrio nostro investigare et etiam punire et condemnare *in avere et persona*... patarenos... et qui paces aut treguas fregerint, et illos qui sub pace et tregua aut securitate vel fidantia aliqua, aliquem offenderint vel offendi fecerint ».

E non è toccato quest' ultimo inciso dallo stesso conte Ugolino, quando di sè dice

> Che per l' effetto de' suo' ma' pensieri
> Fidandomi di lui, io fossi preso
> E poscia morto, dir non è mestieri? 33° 16 I

E non segue le stesse ultime parole *aliquem offenderint* soggiungendo

> Però quel che non puoi aver inteso
> Cioè come la morte mia fu cruda
> Udirai e saprai s' e' m' à offeso? 33° 19 I

Quanto al ***sub securitate*** pare che il poeta vi alluda in altro luogo colle parole di Jacopo del Cassero di Fano (28°, 76, I)

Quindi fu' io, ma li profondi fori
Ond' uscì il sangue, in sul quale io sedea
Fatti mi furo in grembo agli Antenori
Là dov' io più sicuro esser credea 5° 73 II

E ciò giustificherebbe l'appellativo di Antenori dato ai Padovani che avrebbero così rotto il patto di sicurtà da lui con essi conchiuso, Lo stesso vocabolo ***securitas*** è usato pure in senso giuridico oltre che nel verso

E vedrai Santafior com' è sicura. 6° 111 II.

nella terzina

Ma dimmi e come amico mi perdona
Se troppa sicurtà m' allarga il freno
E come amico omai meco ragiona 22°, 19 II

Il ***troppa sicurtà, nimia securitas*** è registrato accanto al ***dissoluta negligentia*** nel Digesto Libro 9°, T. 2. Ad legem Aquiliam fra le omissioni costituenti colpa grave.

Infine ***la cortesia del gran Lombardo*** del passo che ci occupa richiama in senso contrario il passo parallelo riguardante nel precedente canto nono il vescovo di Feltre.

Troppo sarebbe larga la bigoncia
Che ricevesse il sangue ferrarese
E stanco chi il pesasse ad oncia ad oncia
Che donerà questo prete cortese
Per mostrarsi di parte, e cotai doni
Conformi fieno al viver del paese. 9° 55 III

E qui il commento corrisponde benissimo: ***cortese*** ironia: prodigo del sangue umano. Benv. ***Di parte*** papale e veramente guelfo, Benv. ***Conformi***, respondenti ***fieno*** saranno ***al viver del paese,*** al viver parzialmente e tirannescamente che si fa nella detta contrada B.

Riassumendo, il terzetto più che una predizione è una raccomandazione che l' A. approffitti tosto dell'onore, della sicurezza , della benigna disposizione portata dallo Statuto di Verona, contro alla quale non era da dubitare e a cui

non sarebbe venuta meno *la cortesia del gran Lombardo*, come pur troppo avea fatto l'arcivescovo Ruggeri verso il conte Ugolino, quel d'Este contro Jacopo del Cassero e avrebbe fatto il vescovo di Feltre pei Ferraresi. Resterebbe a dire perchè l'A. lo chiami *gran Lombardo,* mentre a Omberto degli Aldobrandeschi, che erano certamente d'origine straniera (vedi S. d. D. it., La territorialità del diritto, pag. 149) fa dire

Io fui Latino e nato d'un gran Tosco   11° 58 II

ma di questo dirò più oltre parlando delle *professiones iuris.* Però fin d'ora a proposito degli Aldobrandeschi si può riportare ciò che il prof. Schupfer scrive alla pag. succitata. « Una carta del 1114 dimostra che la legge della famiglia era la salica: il padre e la madre di Aldobrandino, anche Aldobrandino e suo fratello Malagaglia professavano legge salica e nondimeno pochi anni dopo vediamo questo medesimo Aldobrandino vivere con la legge romana.

X.

Nella S. d. D. it. L'editto di Teodorico pag. 27 si osserva: « Ci piace d'ammettere che Teodorico mirasse a fondere in uno i due popoli. Diremo più. Egli lo fa in modo che non ha riscontro in nessuna delle altre schiatte barbariche.

« Altri Re che pure hanno dovuto appigliarsi a simili espedienti han distinto sempre tra vincitori e vinti con criterî spesso umilianti per questi ultimi e oltracciò hanno accolto nelle loro leggi parecchie consuetudini barbariche. Ma Teodorico no. Teodorico non ha accordato alcun privilegio ai suoi Ostrogoti tranne quello delle armi, non ha ridotto i romani in nessun'altra inferiorità che potesse umiliarli. Egli ha proclamato un diritto uguale per tutti, per il Principe si bene che per i sudditi, e se ha fatto una distinzione fra i maggiorenti e il popolo, non ne ha fatta alcuna tra le due razze ».

Pag. 56. Gli editti Langobardi. Soggiunge (Grimoaldo) che

lo faceva « perchè molte cause erano variamente risolte, conoscendone altri secondo la consuetudine, e altri a norma del proprio arbitrio: perciò era necessaria una legge che togliesse gli errori e le dubbiezze e tagliasse corto alle intenzioni dei malvagi, acciò non avessero a derivarne nè spergiuri, nè contestazioni tra' suoi fedeli, ed i poveri e tutti i suoi fedeli langobardi potessero vivere tranquilli ».

Pag. 64. « Si sa che i Langobardi non incorporarono i vinti nella propria cittadinanza, come vi hanno incorporato i loro compagni d'armi (Gepidi, Bulgari, Sarmati, Pannoni, Norici, Svevi, Sassoni e Turingi)..... Sta il fatto che l'Editto doveva osservarsi da tutti. Già Rotari avverte che la sua legge doveva provare quanta fosse la sua sollecitudine pel bene de' suoi sudditi, e di tutti, non già di alcuni soltanto, e che l'avea fatta ridurre in un volume, perchè tutti dovessero vivere quietamente, salva la giustizia pag. 65. Infine conchiude che tutti i suoi sudditi dovessero rispettarla. Nè Liusprando s'esprime diversamente. E così Rachi.

Se pure questi re hanno una preoccupazione è per i poveri e per i deboli, un nome che certamente conveniva meglio ai Romani che ai Langobardi. Lo dicono essi stessi, che vogliono che non sieno molestati ed oppressi e perciò pubblicano le loro leggi ».

Ciò premesso, non pare che s'accenni agli originari romani in questa terzina

> Ed alla sedia che fu già benigna
> Più ai poveri giusti, non per lei
> Ma per colui che siede, che traligna ? 12° 88 III

E già il vocabolo *sedia* e l'epiteto *benigna* mostrano che si tratta della legge, e del conseguente giudizio.

L'autore della *Expositio* (una illustrazione delle leggi langobarde) in fine della sua Prefazione a detta opera conchiude (S. d. D. it. pag. 139). « Benignius leges interpretandae sunt, ut voluntas earum adimpleatur, che combina con un passo delle Pandette ». Non si può credere che qui l'A. pei *poveri giusti* intenda quelli che qualche verso più sotto denomina *pauperes Dei*.

Non decimas quae sunt pauperum Dei. 12° 93 III

nè quelli che determina come *gente che per Dio domanda*

Che quantunque la Chiesa guarda, tutto
È della gente che per Dio domanda
Non di parenti, nè d' altro più brutto. 22° 82 III

E d'altra parte come potrebbe appellar giusti i poveri che appartengono alla gente che non *impera,* ma *langue?* (7° 82 I).

Quei *poveri giusti* dunque sono i romani vinti in confronto dei barbari vincitori, e tale distinzione si conservava relativamente ancora all'epoca del poeta.

Coll' appellativo di *umile* in riferimento ai Romani chiama l'Italia fin dal principio del poema

Di quell' umile Italia fia salute 1° 106 I

Coll'epiteto di *giusto* qualifica Enea *che fu origine della nobilissima città romana* (Conv. 4° 5).

Poeta fui e cantai di quel giusto
Figliuol d' Anchise che venne da Troia
Poi che il superbo Ilion fu combusto. 1° 73 I

A Ciacco domanda se a Firenze *alcun v'è giusto* e Ciacco gli risponde

Giusti son due ma non vi sono intesi. 6° 73 I

Più avanti Brunetto Latini proclama indirettamente d'origine romana il nostro A.

Faccian le bestie Fiesolane strame
Di lor medesme, e non tocchin la pianta,
Se alcuna surge ancor nel lor letame,
In cui riviva la semente santa
Di quei Roman che vi rimaser quando
Fu fatto il nido di malizia tanta. 15° 73 I

Beatrice stessa promettendogli la cittadinanza celeste, l'appella romana

Quì sarai tu poco tempo silvano,
E sarai meco, senza fine, cive
Di quella Roma, onde Cristo è romano. 32° 100 II

Giustiniano poi loda Romeo, designandolo *umile povero e giusto*

Quattro figlie ebbe e ciascuna regina
Ramondo Berlinghieri, e ciò gli fece
Romeo persona umile e peregrina.
E poi il mosser le parole biece
A domandar ragione a questo giusto
Che gli assegnò sette e cinque per diece.
Indi partissi povero e vetusto. 6° 133 III

concordando in ciò col nostro A. che sempre dimostra riverenza pei Romani ogni volta che gli avviene di nominarli

Poi si quetaro quei lucenti incendi
Dello Spirito Santo ancor nel segno
Che fe' i Romani al mondo reverendi. 19 100 III

E il segno dice di sè poco più innanzi

E cominciò. « Per esser giusto e pio
Son io quì esaltato a quella gloria
Che non si lascia vincere a disio; 19° 13 III

Infine l'A. distingue barbari e romani nel *sicuro e gaudioso regno* del paradiso.

Io, che al divino dall' umano,
All' eterno dal tempo era venuto,
E di Fiorenza in popol giusto e sano. 31° 37 III

Non giusto, nè sano perchè fra altro inquinato della tabe della baratteria

..... sostener lo puzzo
Del villan d' Aguglion, di quel da Signa
Che già per barattare à l' occhio aguzzo! 16° 55 III

Ma anche il popolo di Firenze (*bellissima e famosissima figlia di Roma* (Conv. 1° 2)) al tempo di Cacciaguida era stato *glorioso* e *giusto*

Con queste genti vid' io glorioso
E giusto il popol suo, tanto che il giglio
Non era ad asta mai posto a ritroso,
Nè per division fatto vermiglio. 16° 151 III

XI

Così m' armava io d' ogni ragione
Mentre ch' ella dicea, per esser presto
A tal querente, ed a tal professione. 24° 49 III

S. d. D it., pag. 7 ed 8. La personalità del diritto. L'epoca germanica. « Già sul limitare dell'epoca di cui ci occupiamo, troviamo un grande miscuglio di leggi romane e barbare e gli stessi barbari ne aveano diverse, secondo la nazione a cui appartenevano. Insieme prevalse il principio, che ognuno anche fuori della sua patria dovesse vivere con la sua legge d' origine; è il così detto principio della ***personalità del diritto,*** che si applicò a tutti i sudditi dello Stato indistintamente nei loro rapporti; laonde il romano viveva con la legge romana, il langobardo con la legge langobarda, il franco salio con la legge salica, il ribuario con la ribuaria e via dicendo. Si direbbe quasi che i barbari considerassero il diritto come qualcosa d' inerente alla personalità e credessero di non poter togliere ad uno la sua legge senza offenderne insieme la personalità. Nondimeno la cosa si è fatta un po' alla volta e non trovò mai applicazione ai forestieri nel senso politico della parola. Coloro a cui s' applicò dapprima furono i Romani. I quali serbarono così l' uso della loro legge e non per semplice tolleranza, come accadde poi con la legge ebraica. Fu davvero un solenne riconoscimento che s' indirizzò ai giudici, obbligandoli a sentenziare in base ad essa, ogni qual volta si trattava di Romani che avessero lite tra loro.

Così l' aveano intesa i Burgundi, gli Ostrogoti, i Visigoti, i Franchi e i Langobardi. Solo col tempo il principio s'allargò a tutti i sudditi indistintamente, e in questo senso lo conosce già la *Lex Ribuaria.* Forse fu suggerito dal bisogno di assicurare ai Franchi già diffusi per ogni dove, il godimento della propria legge, ma naturalmente non si poteva assicurarlo ad essi senza ammetterlo in pari tempo anche agli altri. Così avvenne che il principio della personalità del diritto diventò, tra le mani dei Franchi un principio

della libertà politica e fu applicato sì largamente che non era difficile di vedere insieme cinque o più persone, ciascuna delle quali vivesse con una legge diversa. L'osservazione è dell'arcivescovo Agobardo, un illustre prelato che visse al tempo di Luigi il Pio.

« Stando però le cose in questi termini si capisce che doveva importare sommamente che il diritto di ciascheduno venisse accertato.

« A tal uopo servivano le *professiones iuris* o dichiarazioni con cui gli interessati indicavano la legge secondo la quale vivevano e poteano farsi in due modi, Talvolta era il governo stesso che domandava agli abitanti di un distretto quale fosse la loro legge appunto per ottenere una base più sicura in quel grande miscuglio di popoli viventi ciascuno col proprio diritto. Un capitolare longobardo dell'anno 786 dice: *et per singulos inquirant (missi) qualem habeant legem ex nomine.* Poi troviamo una simile inchiesta nella città e nel ducato di Roma, correndo l'anno 824.... »

Non fu latente la santa intenzione
Dell' aquila di Cristo, anzi m' accorsi
Dove volea menar mia professione. 26° 52 III

Pag. 9. « Altrimenti le parti stesse usavano d'indicare sia la nazione, sia la legge all'occasione dei singoli atti giuridici e il più antico esempio si trova in una carta di donazione dell'anno 767. Il donante attesta di aver ricevuto il launegildo *iuxta legem suam Langobardorum.*

« ... A designare il diritto di un individuo talvolta se ne indicava semplicemente l'origine e la nazionalità *homo Francisco* oppure *ex genere Francorum, ex genere Alamannorum* ecc. ».

Ditemi chi voi siete e di che genti.
La vostra sconcia e fastidiosa pena
Di palesarvi a me non vi spaventi 29° 106 I

Pag. 14. « Agobardo considerò le condizioni giuridiche del suo tempo da un punto di vista molto più elevato della maggior parte dei suoi contemporanei e propose scrivendone a Luigi il Pio di abolirle tutte, dichiarando sola legge

vigente la *Lex Francorum*. Ciò doveva ridondare ugualmente a concordia della città di Dio e ad equità del popolo. E questa fu una grande idea! Senonchè il voto di Agobardo doveva rimanere ancora a lungo una lettera morta ».

Pag. 127. Scuola di Pavia. « Alle scuole di diritto romano contrapponiamo quella langobarda di Pavia. È una scuola ch' era già in piena efflorescenza nel secolo XI ».

Pag. 128. » I fattori che concorsero a formarla sono la Curia palatina che si stabilì a Pavia sullo scorcio del secolo X e la scuola di grammatica della quale si hanno tracce fin dai tempi di re Cuniberto ».

Pag. 129. « Quant' è alle prime origini, sono d'avviso che risalgano al tempo di Ottone I. Le glosse alle leggi langobarde e massimamente quella perpetua che si conosce col nome di *Expositio*, fanno distinta memoria di una giurisprudenza surta in una età, omai remota durante cui la teoria del diritto pratico aveva ricevuto salda forma. L'età in discorso corrisponde senza fallo a quella degli Ottoni......

« Lo studio poi continuava ancora nel secolo XII e non ostante la grande fama in cui era venuta Bologna, la si frequentava volentieri e ci si veniva anche da lontani paesi.

Pag. 133. « A queste collezioni cronologiche contrapponiamo la collezione sistematica che si trova pure indicata col nome di *Liber Longobardae* o *Lombardae* o anche semplicemente *Lombarda* ».

Pag. 143. L' epoca neo latina. « È l' idea romana che si allarga sempre più e dà la sua impronta all' epoca...... Certo le antiche fonti, non si perdono... tanto i capitolari quanto le leggi popolari mantengono la loro efficacia almeno in quella parte ch' era ancora compatibile con le mutate condizioni sociali.... Infatti le *professiones iuris* persistono a lungo..... ».

Pag. 145. La territorialità del diritto. « Il grande sogno di una legge unica ch'era balenato alla mente di Agobardo, e che l' illustre prelato avrebbe voluto compiere col concorso di un imperatore si è realizzato appunto in quest'epoca da sè dove più presto, dove meno ».

Pag. 147. « La schiatta stessa aveva oggimai perduto

il suo carattere specifico e insieme la sua grande importanza. Per fino la parola non rispondeva più al concetto. Essa, per vero dire, figura tuttavia nelle professioni di legge.... Era una formula... ». Pag. 148. « Per es. la contessa Matilde professava legge salica, per ragione del marito e dice di professarla *ex natione sua*. Altri è d'origine langobarda e dice di professare legge romana; o viceversa è romano e dice di professare legge langobarda e sempre *ex natione sua*.

« ....Un langobardo e un franco potevano oggimai impetrare il *privilegio* di porsi sotto l'egida del diritto romano e si facevano cittadini romani con gran pompa. Per la elezione della legge i primi documenti che si conoscano sono del 14 settembre 1094 e del 29 novembre 1098 e appartengono alla casa di Savoia. Si tratta di una illustre famiglia di origine franca e nondimeno il conte Umberto II dichiara di vivere a legge romana... ».

Pag. 149. « Medesimamente Cunizza da Romano che apparteneva a famiglia salica, dichiara nel 1279 *se velle vivere iure romano* ».

Pag. 151. « Insieme avremo notato un fatto molto significativo, che cioè le leggi prescelte sono sempre la legge romana o la langobarda...

« Propriamente le prime a cedere furon le leggi penetrate in Italia coi Franchi: la salica, la ribuaria, la bavara e l'alemanna. Esse vennero assorbite dalla legge romana o dalla langobarda che fin da principio aveano avuto maggior diffusione e avean messo più salde radici ».

Pag. 153. « Così il diritto romano fu riconosciuto ufficialmente in Roma come diritto territoriale e ciò che accadde a Roma, accadde anche altrove. La legge che nel corso del secolo XI trionfò nell'Esarcato è la legge romana e lo stesso dicasi di Venezia e dell'Istria ».

Pag. 154 « ...Dall'altra parte ce n'ha (territori) in cui il diritto langobardo è prevalso: ricordo per es. il ducato di Benevento, Lucca e Bergamo e nondimeno il diritto romano è riconosciuto anche qui se non altro come legge sussidiaria ».

Del pari le professioni nel testo del poema sono o per Latini o per Lombardi.

E li parenti miei furon lombardi. 1° 68 I

Latin sem noi, che tu vedi sì guasti
Qui ambedue, rispose l'un piangendo ». 29° 91 I

Ditemi, che' mi fia grazioso e caro.
S' anima è quì tra voi che sia latina; 13° 91 II
« Lombardo fui, e fui chiamato Marco. 16° 46 II

Ma come il nostro A. attribuisca a Virgilio l'origine e il parlare lombardo (27°, 19, I) non saprei se non fosse per figurare in lui l'elemento germanico come egli rappresenta quello latino o per la provenienza dall' Italia continentale in confronto della centrale peninsulare ovvero per la ragione quale che sia per cui a Giustiniano fa chiamare Arabi i Cartaginesi di Annibale

Esso atterrò l' orgoglio degli Arabi
Che diretro ad Annibale passaro
L' alpestre rocce di che, Po tu labi. 6° 49 III

Con tutto che *il nobilissimo nostro latino Guido Montefeltrano* (Conv. 4°, 28) dica di Virgilio che parlava perfino lombardo

Udimmo dire. « O tu a cui io drizzo
La voce, e che parlavi mo lombardo
Dicendo « Issa ten va più non t' adizzo; 27° 19 I

ciò non toglie che più innanzi Sordello pure *anima lombarda* (6°, 61, II) lo proclami viceversa latino, qual'era effettivamente

« O gloria de' Latin « disse « per cui
Mostrò ciò che potea la lingua nostra.
O pregio eterno del loco ond' io fui; 7° 16 II

S. d. D. it. La territorialità del diritto, pag. 145. « Ma anche il contrasto già così crudo, della schiatta latina e della germanica non esisteva più; l'una e l'altra eran venute sempre più fondendosi, e la fusione doveva, o presto o tardi, far luogo ad una nuova nazionalità. Ne abbiamo la prova nel linguaggio che è l'espressione più semplice e più

palmare del processo di unificazione, che si compiva nel terreno etnografico ».

Altrove sembra che la designazione di latini e lombardi sia fatta per luogo

Conosci tu alcun che sia Latino
Sotto la pece? E quegli « Io mi partii
Poco è da un che fu di là vicino. 22° 65 I

E poco dopo è soggiunto

Se voi volete vedere o udire
Ricominciò lo spaurato appresso
Toschi o Lombardi, io ne farò venire. 22° 97 I

Fino ad un certo punto s'intenderebbe che la distinzione di latini fosse ancor fatta per luogo nella risposta che la Senese Sapia fa alla domanda dell'A. *ditemi... s'anima è quì tra voi che sia latina* (13°, 91, II)

« O frate mio, ciascuna è cittadina.
D'una vera città, ma tu vuoi dire
Che vivesse in Italia peregrina ». 13° 94 II

e quella di lombardi, nell'altro ragionamento più innanzi di Marco Lombardo (16°, 46, II)

Ben v' en tre vecchi ancora in cui rampogna
L' antica età la nuova, e par lor tardo
Che Dio a miglior vita li ripogna
Corrado da Palazzo e il buon Gherardo
E Guido da Castel, che me' si noma
Francescamente il semplice Lombardo. 16° 121 II

i quali, s'avverte, ch'erano *d'in sul paese ch'Adige e Po riga* (16°, 115, II).

Di Tedeschi (17°, 21, T), di Greci (26°, 75, I), di Saracini, di Giudei (27°, 87, I), di Franceschi (32°, 115, I), di Schiavi (30°, 87, II; 31°, 103, III), di Provenzali (6°, 130, III), di Catalani (8°, 77, III), ecc. ecc., non è qui da occuparci ma ov'era un aggregato in Italia di *gente francesca* che si potesse comparare colla *gente sanese* come l'A. fa, pareggiando i *senesi* ad altrettanti *franceschi?*

Ed io dissi al poeta: « Or fu giammai
Gente di vana come la sanese?
Certo non la francesca sì d' assai ». 29° 121 I

Nel Convito (4° 5) son chiamati Franceschi i Galli Cispadani: « Non pose Iddio le mani proprie, quando li Franceschi, tutta Roma presa, prendeano di furto Campidoglio di notte e solamente la voce di un' oca fe' ciò sentire ?

XII.

Molti son gli animali a cui s' ammoglia
E più saranno ancora infin che il Veltro
Verrà, che la farà morir di doglia. 1° 100 I

Ho riservato da ultimo questa interpretazione, perchè non si tratta che dell' indagine d' un solo vocabolo nel senso letterale e simbolico. Rammento che ad illustrazione di parecchi passi giovano le costituzioni dei Cesari, ad esempio del verso

O sovra tutte mal creata plebe 32° 13 I

la L. 12, L. 12°, t. 1, C., De dignitatibus. « Iudices qui se furtis et sceleribus fuerint maculasse convicti, ablatis codicillorum insignibus et honore exuti inter pessimos quosque et plebeios habeantur, nec sibi posthac de eo honore blandiantur, quo se ipsi indignos iudicaverunt ».

E della terzina

Quegli che usurpa in terra il loco mio
Il loco mio, il loco mio, che vaca
Nella presenza del Figliuol di Dio. 27° 22 III

la L. 1, L. 12°, t. 8, C., Ut dignitatum ordo servetur. « Si quis indebitum sibi locum usurpaverit, nulla se ignoratione defendat, sitque plane sacrilegii reus, qui divina praecepta neglexerit ».

Nondimeno sarei d' avviso che l' A. non attingesse alle fonti originali, bensì ai formularii in uso fra i pratici del suo tempo.

Diffatti nella St. d. D. it., pag. 102, Le formule, trovo scritto: « Un' altra volta si tratta della vendita di uno schiavo e si assicura che non è *furo non fugitivo, neque cadivo, sed mente et corpore sano,* che è la formula che si

trova anche nelle Pandette », e simile assicurazione fa Virgilio a Chirone di sè e del compagno col verso

Non è ladron, nè io anima fuia. 12° 90 I

Da osservazioni proprie dirette dell'A. sembrano poi derivare le seguenti tre terzine che alludono ai mali del reame di Napoli.

1) Però ti sta, che tu se' ben punito;
E guarda ben la mal tolta moneta
Ch'esser ti fece contro Carlo ardito. 19° 97 I

St. d. D. it., Capitolo Angioini, pag. 207. « E già nell'atto d'infeudare il Regno agli Angioini il Pontefice pattuì molte cose in favore della Chiesa. Fra le altre è detto che i Re di Napoli non avrebbero più parte, come aveano avuto prima nella elezione dei vescovi e arcivescovi, e anche le cause ecclesiastiche che prima si eran trattate nella Curia reale, dovean trattarsi dai rispettivi ordinarii, con appellazione a Roma. Di più fu ammesso che i prelati avessero una giurisdizione illimitata in tutte le cause civili e criminali dei chierici, e si patteggiò la completa immunità degli ecclesiastici da ogni peso..... » pag. 208. « La custodia delle chiese vacanti tolta ai *meliores et fideliores et sapientiores Ecclesiae* a cui Ruggero l'aveva affidata, lo fu invece a persone ecclesiastiche, giusta le sanzioni canoniche ».

2) E lì, per trar l'amico suo di pena,
Che sostenea nella prigion di Carlo,
Si condusse a tremar per ogni vena. 11° 136 II

St. d. D. it., pag. 208. « Nè le cose andarono diversamente con la feudalità. Anch'essa guadagnò sempre più terreno e l'opera di Federigo II andò onninamente distrutta anche per questo riguardo. Non però in sulle prime: anzi c'è qualche legge di Carlo I diretta a rintuzzare la baldanza feudale. Carlo I vietò ai feudatarii di carcerare alcuno, tener prigioni private, tormentare, fare ingiurie, danni ed estorsioni, chiudere nuove difese, usurpare territorii, impor divieti penali ed esiger multe. Tutto ciò doveva spettare all'autorità regia. Non basta: lo stesso Carlo I

vietò ai baroni di ricevere sotto il loro patrocinio i vassalli altrui e procedere alla inquisizione dei rei e promulgar bandi che imponessero pene maggiori di un augustale. Ma la corrente feudale era più forte. Il principe di Salerno che aveva sentito il bisogno di stringersi più da presso al Papa, sentì del pari il bisogno d'aver fedeli i baroni e cercò di renderseli benevoli. Perciò statuì che (pag. 209) tutte le loro cause civili e criminali, attive e passive, dovessero giudicarsi *per compares*, cioè dai loro pari, e in seguito i privilegi feudali crebbero sempre più, sicchè i baroni finirono col parere altrettanti Re nei loro territorii ».

3) E se mio frate questo antivedesse,
L' avara povertà di Catalogna
Già fuggiria, perchè non gli offendesse 8° 76 III

St. d. D. it., pag. 209. « La *Magna Curia* che prima era stata a capo dello Stato scompare, e i sette grandi ufficiali che la componevano perdono sempre più d'importanza. Al centro troviamo solo un Consiglio privato del Principe e una Corte della *vicaria*, ossia vicaria del Re per gli affari di giustizia, precisamente per gli appelli. Le altre funzioni amministrative si esercitavano parte dagli antichi ufficiali della corona, parte da una nuova turba di cortigiani e ufficiali di Palazzo senza alcuna subordinazione. E questo è un fatto molto notevole che spiega la crescente fiacchezza del governo angioino ».

Sarebbero analoghi al passo che ho preso in esame i due seguenti:

Ti si farà, per tuo ben far, nimico
Ed è ragion: chè tra li lazzi sorbi
Si disconvien fruttare al dolce fico. 15 64 I

Cuopron de' manti lor li palafreni
Sì che due bestie van sott' una pelle,
O pazienza che tanto sostieni! 11° 130 III

Il commento: Era uso de' cardinali al tempo dell' A. di cavalcare le mule, ed io aggiungerò: anzi alla Santa Sede suprema signora del Regno di Sicilia, dal re di Napoli veniva offerta annualmente la Chinea ch' era una mula bianca.

E così troviamo alla l. 18, § 21, L. 50, t. 4, D., De muneribus et honoribus. « Patrimoniorum autem munera duplicia sunt nam quaedam ex his numeribus..... patrimoniis indicuntur veluti agminales equi vel mulae et angariae atque veredi ».

Veredus, *i* m. Mart. cavallo corridore da posta e cavallo da caccia.

Però crederei che Veltro, anzichè il *veredus*, rappresenti il *veredarius*. Veredarius, ii m. Sid. Apul. corriere.

l. 13, L. 12, tit. 51, C. De cursu publico et angariis et parangariis. « Nec patimur hippocomos per eos qui veredis utentur, indigna spoliatione vexari, siquidem nonnulli veredarii saga eorum dicuntur auferre vel praecidere ».

Il commento invece ha: *Veltro* vale levriere, cane da corso. Trovasi nel significato propr. Inf. XIII, qui nel significato allegorico.

Nel Conv. 1, 5 è detto: « Dicemo del cavallo virtuoso che corre forte e molto, alla qual cosa è ordinato »; e nel 1, 12: « E qui è da sapere che ogni bontà propria in alcuna cosa è amabile in quella siccome..... nel veltro bene correre ».

All'obbiezione che venisse fatta che i veredi e i veredarii del Codice non avessero nulla a che vedere colle condizioni d'Italia al tempo del poeta, basterà contraporre la seguente notizia.

S. d. D. it. Scuole romane e scienza romana pag. 108 « Comunque la scuola di Ravenna era molto frequentata e fiorente già verso la metà del secolo XI e ne fa fede una notizia che troviamo in Pier Damiani. Il quale riferisce una sua disputa, che nell'estate del 1045 avrebbe avuto appunto coi giuristi di quella città.... » pag. 109 « Racconta che i Fiorentini avean consultato i *sapientes civitatis* sulla questione ed essi avrebbero risposto in corpo: *sapientes civitatis in unum convenientes, sciscitantibus Florentinorum veredariis in commune rescripserunt....* La scuola tendeva a mitigare l'impedimento della cognazione stabilito dai canoni ed è su questo tema che si aggirò la disputa. Pier Damiani stava per l'interpretazione canonica.... » pag. 123 « In specie amiamo notare un capitolo (delle *exceptiones legum*

Romanorum) che sappiamo essere stato contrario all'indirizzo della scuola sull'impedimento della cognazione. Il capitolo dice che le nozze tra ascendenti e discendenti non possono farsi *usque ad infinitum* e quanto ai collaterali si concedono solo *ultra septimum gradum, id est secundum canones intra septimam generationem.* L'indole della questione darebbe lontanamente qualche colore alla proposizione del primo verso del terzetto

> Molti son gli animali a cui s' ammoglia.

Dal contesto

> Questi non ciberà terra, nè peltro, 1° 103 I

(ch'è analogo a quest'altro passo

> Non per lo mondo, per cui mò s'affanna
> Diretro ad Ostiense ed a Taddeo
> Ma per amor della verace manna
> In picciol tempo gran dottor si feo.) 12° 82 III)

si comprende che al veltro era affidato un ufficio pubblico.

Keller Proc. civ. Rom. traduz. Filomusi-Guelfi pag. 38 « L'ufficio di Giudici era un *munus publicum;* quindi il dovere di accettare era anche collegato alla idoneità » pagina 194 « Fin dall'antichità questi due uffici (Advocati e Patroni) erano uffici d'onore e dovevano arrecare fama e dignità, ma non guadagno in danaro, come infatti la L. Cincia (A. 550) espressamente proibiva. N*e quis ob causam orandam pecuniam donumve acciperet* ». L. 50° t. 4 D. *De muniribus et honoribus* l. 18 § 17 « *Mastigophori quoque qui agonothetas in certaminibus comitantur et scribae magistratus personali muneri serviunt* » L. 10° t. 8 C. *De professoribus et medicis* l. 7 « *Magistros studiorum doctoresque excellere oportet moribus primum, deinde facundia* ». Ma che qui il veltro, veredario o cavaliere simboleggi un retore o poeta, si può desumere dal fatto. (Des Michels S. del M. E. Lingue e letteratura volgare pag. 476 « I trovatori che inventarono le parole ed i giullari o menestrelli che formarono i suoni, imitando la vita errante dei cavalieri, percorrevano le corti dei principi e dei castelli dei signori, e dalle poe-

sie del tempo ». S. d. D. it. Scuole romane e scienza romana pag. 107 « Una dice, parlando della rettorica

civile,

Ius civile, forum, curules ipsa perornat

e un altra

Civiles causas iudicat esse meas.

La scuola di Pavia e le collezioni delle leggi langobarde pag. 131 « Vogliamo anche ricordare a titolo di curiosità che le leggi dei diversi Re sono introdotte con degli esametri e lo stesso prologo è in versi ». Esso dice parlando di Walcauso

Est error spretus quo Langobarda iuventus
Errabat. Verum loquitur nunc pagina sensum
Edicti, rectis quod strinxit rethor habenis
Walcausus meritus quem laudat scriba disertus

Walcauso ha dissipato l'errore, egli ha ristabilito il vero senso dell'Editto. E noi troviamo che l'A. si assomiglia nel poema al cavaliere

Allor mi dolsi ed ora mi ridoglio
Quando drizzo la mente a ciò ch' io vidi
E più l' ingegno affreno che non soglio
Perchè non corra che virtù nol guidi. 26° 19 I

ed al nocchiero forse per lo scrivano incaricato della registrazione sul giornale di tutti gli accidenti del viaggio della nave

Per correr migliori acque alza le vele
Omai la navicella del mio ingegno
Che lascia dietro a sè mar si crudele; 1° 1 II

L' acqua che io prendo, giammai non si corse
Minerva spira e conducemi Apollo
E nove Muse mi dimostran l' Orse. II 7 III

Egli si chiama pure scriba

Messo t' ò innanzi: omai per te ti ciba,
Chè a sè torce tutta la mia cura
Quella materia ond' io son fatto scriba. 10° 25 III

ed infine poeta

Con altra voce omai, con altro vello
Ritornerò poeta ed in sul fonte
Del mio battesmo prenderò il cappello 25° 7 III

L. 10° t. 53 C. *De professoribus et medicis* l. 3 « *Poetae nulla immunitatis praerogativa iuvantur* » l. 7 « .... *Sed quia singulis civitatibus adesse ipse non possum, iubeo, qnisquis docere vult non repente nec temere prosiliat ad hoc munus, sed iudicio ordinis probatus decretum curialium mereatur, optimorum conspirante consensu* ».

E forse l'A. avea presente questa disposizione quando dice

Me degno a ciò nè io, nè altri crede 2° 33 I

ed ha poi l'approvazione dei cinque maggiori poeti

E più d'onore ancora assai mi fenno
Ch'essi mi fecer della loro schiera
Si ch'io fui sesto tra cotanto senno. 4° 100 I

l. 8 ib. h. t. « *Reddatur unusquisque patriae suae, qui habitum philosophiae indebite et insolenter usurpare cognoscitur, exceptis his qui a probatissimis approbati ab hac debent colluvione secerni* »

Che usciò per te della volgare schiera 2° 105 I

E tanto più il retore è assomigliato al cavaliere o Pferder, in quanto che l'A. denomina la sua arte Pegasea

O diva Pegasea, che gl'ingegni
Fai gloriosi, e rendigli longevi,
Ed essi teco le cittadi e i regni,
Illustrami di te, sì ch'io rilevi
Le lor figure com'io l'ò concette:
Paia tua possa in questi versi brevi 18° 82 III

Circa quest'arte, tutto il poema è là per dimostrarla, peccato che i commentatori l'abbiano quasi del tutto preterita; io ne darò un esempio fra la miriade — colla sola preponderanza della consonante *d* elegantemente distribuita

nei tre versi l'A. ha foggiato questa terzina *piena di dolcissima ed amabilissima bellezza* (Conv. 1°, 10)

Io dubitava, e dicea « Dille dille
Fra me, dille » diceva « alla mia donna
Che mi disseta con le dolci stille; ». 7° 10 III

Del resto col titolo di *cavaliere* è indicato pure l'usuraio

Con questi Fiorentin son Padovano;
Spesse fiate m' intronan gli orecchi
Gridando: « Vegna il cavalier sovrano
Che recherà la tasca con tre becchi!... » 17° 70 I

E in questa immagine l'A. raffigura anche il *tempo*

Ben veggio padre mio, sì come sprona
Lo tempo verso me, per colpo darmi
Tal, ch'è più grave a chi più s' abbandona; 17° 106 III

Che poi il simboleggiato *retore* sia lo stesso nostro A. è stato ampiamente dimostrato nell'opera « Poeta Veltro » Cividale, tip. Fulvio 1887-1890, del dottissimo Professore Conte D.r Ruggiero Della Torre.

Pennabilli (Montefeltro) 4 ottobre 1905.

INDICE